

N. 6066/15 R.G.L.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa
da

SPIAZZI Giuseppe
ZORZONI Giuseppe

con l'Avv. Berri, l'Avv. Francioso e l'Avv. Elia, elettivamente domiciliati presso lo Studio Legali Lavoro in Milano, corso Italia n. 8

- RICORRENTE -

contro

SIRTI s.p.a.

con l'Avv. Paone, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, corso Europa n. 22

- RESISTENTE -

Oggetto: pagamento somme

All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

FATTO

con ricorso depositato il 26 maggio 2015, Giuseppe SPIAZZI e Giuseppe ZORZONI convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – SIRTI s.p.a., chiedendo al Tribunale di:

- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale *ex artt.* 1218 e 1223 c.c. della convenuta;
- per l'effetto, condannare SIRTI s.p.a. al risarcimento del danno in misura di € 11.334,83 netti in favore di Giuseppe SIRTI e di € 8.596,10 netti in favore di Giuseppe ZORZONI.





Il tutto con rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva ritualmente in giudizio SIRTI s.p.a., eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Con vittoria delle spese di lite.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 2 ottobre 2015, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale pronunciava sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 30 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giuseppe SPIAZZI e Giuseppe ZORZONI sono stati dipendenti di SIRTI s.p.a. sino al 31/7/2011, quando i rapporti di lavoro in essere sono stati risolti al termine di un periodo di sospensione in CIGS, in esecuzione di quanto previsto da un verbale di accordo sottoscritto dall'azienda il 2 dicembre 2009 con le Organizzazioni Sindacali e di un successivo accordo individuale, nell'ambito di una procedura di riduzione del personale avviata il 14/10/2009 e conclusasi il 22/12/2009.

Sostengono i ricorrenti che, negli accordi stipulati tra SIRTI s.p.a. e le OO.SS. nell'ambito e a seguito della predetta procedura di mobilità, la convenuta si sarebbe assunta l'obbligo di riconoscere un incremento dell'incentivo all'esodo per quei lavoratori che, al momento del collocamento in mobilità, in conseguenza di mutamenti della disciplina di riferimento, non avessero ancora maturato i requisiti pensionistici di anzianità o di vecchiaia.

Situazione, questa, che li avrebbe interessati entrambi in quanto, collocati in mobilità a partire dall'1/8/2011, a seguito dell'entrata in vigore della riforma delle pensioni del dicembre 2011, avevano visto spostata la finestra pensionistica rispettivamente all'1/11/2015 Giuseppe SPIAZZI e all'1/9/2015 Giuseppe ZORZONI.

I ricorrenti si dolgono tuttavia del fatto che, a dispetto degli impegni assunti, SIRTI s.p.a. sarebbe rimasta inadempiente e chiedono, conseguentemente, che la società sia condannata al risarcimento del danno così cagionato.





Alle pretese dei lavoratori si oppone la società negando che dagli accordi e dalle missive inviate alle Organizzazioni Sindacali possa derivare qualsivoglia diritto azionabile dagli *ex* dipendenti individualmente, e insistendo sul fatto che alla successiva sottoscrizione di verbali di conciliazione individuali, privi di qualsivoglia richiamo ai suddetti accordi, debba essere attribuito il valore di superamento integrale degli impegni convenuti tra SIRTI s.p.a. e le OO.SS.

*

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Come si evince dalla documentazione versata in atti da parte attrice, nell'ambito della procedura di riduzione del personale avviata il 14 ottobre 2009, SIRTI s.p.a. ha sottoscritto il 2 dicembre 2009 un verbale di accordo a mezzo del quale si è impegnata individuare i 343 lavoratori da collocare gradualmente in mobilità dando priorità ai dipendenti che avrebbero *“maturato il possesso dei requisiti per il raggiungimento del diritto di percepire un trattamento pensionistico (finestra) – di anzianità e/ o vecchiaia – entro il periodo di mobilità o al termine dello stesso”* e ai lavoratori, *“fino a un massimo di 90 unità, ad oggi residuali delle n. 200 unità assegnate con D.M. 19.6.2006 alla Società dal Piano di Riparto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale....”* (doc. 1, fascicolo ricorrente).

Sempre il 2 dicembre 2009 SIRTI s.p.a. ha sottoscritto un verbale di accordo accessorio con il quale le parti hanno espressamente concordato che: *“9. ai lavoratori aderenti al collocamento in mobilità, in relazione al periodo di permanenza nelle liste stabilito dalla Legge n. 223/91 e per area geografica, la Società corrisponderà – a titolo di incentivo all'esodo – la somma lorda di euro 400,00 per ogni mese di mobilità necessario per raggiungere il diritto di percepire il trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia compresa la finestra e, comunque, per un periodo non superiore al massimo spettante individualmente di mobilità; 10. Ai lavoratori interessati a usufruire della mobilità entro il 31/12/2009 o che, almeno due mesi prima della naturale decorrenza traguadata al conseguimento della finestra pensionistica, manifestino la volontà di aderire al collocamento in mobilità, verrà riconosciuto un incremento dell'incentivo all'esodo di cui al punto 9) pari a euro 150,00 lordi mensili per tutta la durata della mobilità necessaria per raggiungere i requisiti pensionistici di anzianità o di vecchiaia complessiva della relativa finestra; 10) L'erogazione dell'incentivo complessivo avverrà solo previa sottoscrizione di specifico verbale di conciliazione, ex art. 2113 c.c., 4° comma redatto entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro e contenente ampia rinunzia ad ogni pretesa, ragione o causa ed azione nei confronti della SIRTI*





s.p.a. comunque riferibile al precorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione..." (doc. 2, fascicolo ricorrente).

Ancora, il 2 dicembre 2009 SIRTI s.p.a. ha poi inviato una missiva alle Organizzativi Sindacali confermando l'impegno così assunto: *"con riferimento all'Accordo sindacale sottoscritto in data odierna presso la Sede dell'Assolombarda in Milano, in cui è stata esperita la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91 avviata il 14 ottobre 2009, la Sirti S.p.A. conferma che in caso di futuri cambiamenti della legislazione pensionistica vigente che dovessero compromettere il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia al termine del periodo legale di mobilità, presupposto di base del personale ora acquiescente, verranno adottate misure adeguate di contrasto concordate alternativamente con gli interessati: a) integrazione dell'incentivo all'esodo precedentemente liquidato; b) riassunzione ex novo per il periodo temporaneo necessario sanare il riaggancio alla pensione..."* (doc. 3, fascicolo ricorrente).

Il 22 dicembre 2009 è stato firmato il verbale di accordo sul collocamento in mobilità di 343 lavoratori secondo quanto pattuito dalle precedenti sottoscrizioni (doc. 6, fascicolo convenuta).

Il 3 agosto 2010, con nota a verbale, SIRTI s.p.a. ha ribadito *"l'impegno assunto con lettera del 2 dicembre 2009 ad adottare tutte le misure adeguate per sopperire ad eventuali future modifiche della legislazione pensionistica vigente che dovessero compromettere il conseguimento della pensione di anzianità e/o di vecchiaia (con particolare riferimento alla normativa prevista nella finanziaria 2010 relativa a 10.000 posti di mobilità)"* (doc. 5, fascicolo ricorrente).

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva, così operando, SIRTI s.p.a. ha inequivocabilmente assunto un'obbligazione a favore di terzi: obbligazione dall'oggetto *ab origine* determinato e a favore di soggetti determinabili sulla base di condizioni e presupposti previamente specificati nei verbali di accordo.

Per come delineata dagli accordi e dagli impegni sopra richiamati, l'obbligazione di cui si discute non poteva in alcun modo intendersi condizionata dalla necessità di un espresso richiamo in accordi individuali da sottoscrivere con i singoli lavoratori interessati.

Sotto questo profilo, l'unica condizione prevista è la *"previa sottoscrizione di specifico verbale di conciliazione, ex art. 2113 c.c., 4° comma redatto entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro e contenente ampia rinunzia ad ogni pretesa, ragione o causa ed azione nei*





confronti della SIRTI s.p.a. comunque riferibile al precorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione”: in sostanza, una rinuncia da parte dei lavoratori a impugnare il licenziamento e a qualsivoglia ulteriore rivendicazione riferibile al rapporto di lavoro intercorso.

Giuseppe SPIAZZI e Giuseppe ZORZONI sono sicuramente destinatari degli effetti che derivano dagli accordi e degli impegni così assunti dalla società.

È circostanza pacifica oltre che documentale, infatti, che entrambi il 22/12/2009 hanno sottoscritto una scrittura privata – all’esito della procedura di riduzione collettiva di personale – dichiarando di prestare acquiescenza alla risoluzione del rapporto di lavoro (docc. 6 e 10, fascicolo ricorrente), che entrambi hanno successivamente sottoscritto il verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale hanno rinunciato all’impugnazione del licenziamento e a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti della società (docc. 7 e 11, fascicolo ricorrente) e, infine, che entrambi sono stati interessati dallo slittamento della finestra di accesso alla pensione (docc. 8 e 14, fascicolo ricorrente).

In sostanza, Giuseppe SPIAZZI e Giuseppe ZORZONI rientrano a tutti gli effetti tra i lavoratori che, prestando acquiescenza alla procedura a suo tempo avviata, non possono che essere i diretti destinatari delle obbligazioni che, nell’ambito e in relazione a quella specifica procedura, sono state assunte dall’azienda.

Alla luce di quanto sin qui osservato, non può che concludersi per la radicale infondatezza delle tesi difensive della società.

In primo luogo, in quanto si discute di un’obbligazione che SIRTI s.p.a. aveva assunto in favore di questi lavoratori i quali, conseguentemente, sono gli unici legittimati a beneficiare della stipulazione in esame.

In secondo luogo, in quanto il verbale di conciliazione individuale al quale, secondo la tesi della società, dovrebbe essere attribuito valore di rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti dell’azienda e di superamento integrale di tutti gli impegni convenuti tra SIRTI s.p.a. e le OO.SS. è, invero, proprio il precipitato concreto di quelle specifiche pattuizioni: il puntuale adempimento dell’unica condizione prevista ai fini dell’operatività della garanzia e dell’erogazione dell’incentivo complessivamente previsto.





Sotto questo profilo, il tentativo aziendale di tramutare la conciliazione in un atto autonomo del tutto svincolato dalla procedura è pretesa priva di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico, comportamento contrario ai più elementari canoni di buona fede e correttezza.

Per questi motivi, la pretesa azionata in giudizio da Giuseppe SPIAZZI e Giuseppe ZORZONI, lungi dall'essere temeraria, è invero del tutto fondata.

*

Per quel che attiene alla quantificazione di quanto a tal titolo dovuto, ritiene il giudicante di poter senz'altro far riferimento ai conteggi di parte attrice.

Sotto questo profilo, infatti, la società convenuta si è limitata ad affermare che si sarebbe dovuto tenere conto dell'incentivo corrisposto all'atto della sottoscrizione dei verbali di conciliazione per ridurre l'arco temporale di riferimento.

La tesi è priva di pregio, non solo in quanto non trova alcun fondamento negli accordi a suo tempo sottoscritti e negli impegni espressamente assunti da SIRTI s.p.a., ma in quanto è evidente che l'incentivo all'esodo cui la società fa riferimento era la contropartita delle rinunzie dei lavoratori (prima fra tutte, la rinuncia all'impugnazione del licenziamento).

Per questi motivi, SIRTI s.p.a. deve essere condannata a pagare € 11.334,83 netti in favore di Giuseppe SPIAZZI e € 8.596,10 netti in favore di Giuseppe ZORZONI, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

*

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, SIRTI s.p.a. deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex art.* 431 c.p.c.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 30 giorni.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna SIRTI s.p.a. a pagare € 11.334,83 netti in favore di Giuseppe SPIAZZI e € 8.596,10 netti in favore di Giuseppe ZORZONI, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.





Condanna SIRTI s.p.a. alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre accessori come per legge, e oltre € 118,50 per contributo unificato.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Riserva a 30 giorni il deposito della motivazione.

Milano, 2 ottobre 2015

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO

